

GARANZIE RICEVUTE PEGNO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: Banca di Credito Peloritano S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Oratorio San Francesco, 2 – 98122 Messina (ME)
Tel. 090 6012022 - Fax 090 6409739
Capitale sociale: Euro 15.000.000,00 (i.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Messina: 03104290832
Sito Internet: www.bcpme.it
E-mail: credito.peloritano@bcpme.it - Pec: creditopeloritano@pec.it
Codice ABI 03426.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5740
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il Pegno è una garanzia reale, avente per oggetto titoli o strumenti finanziari, prestata alla Banca, dallo stesso debitore o da altro soggetto, per l'adempimento degli obblighi assunti verso la Banca dal debitore principale con la firma di un contratto, di solito un contratto di finanziamento. Nell'operatività bancaria vengono comunemente costituiti in pegno: saldo di conto corrente, saldo di libretti di deposito nominativi, titoli di stato, obbligazioni, azioni quotate e non quotate.

Quando oggetto del pegno sono i crediti (es. saldo di conto corrente o di deposito a risparmio nominativo), la garanzia si perfeziona mediante atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi, va tenuto presente che, se il debitore principale non adempie agli obblighi assunti verso la Banca con la firma del contratto garantito dal pegno, la Banca, per estinguere o ridurre il debito del debitore principale, riscuote le relative somme oppure, in caso di pegno su saldo di conto o di altro deposito nominativo, utilizza le somme a saldo del conto e del libretto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca tramite una richiesta scritta inviata:

- con raccomandata all'indirizzo: Banca di Credito Peloritano S.p.A. Ufficio Reclami Via Oratorio San Francesco 2, 98122 Messina;
- per posta elettronica: ufficio.reclami@bcpme.it;
- per posta elettronica certificata: bcp.reclami@pec.it.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito

www.arbitroBancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatoreBancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia Bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Debitore principale	È la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Garante	È la persona fisica o giuridica che rilascia la garanzia a favore della Banca e nell'interesse del debitore principale.